



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 1583

Data 06/10/2026

OGGETTO: ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E PER L'UTILIZZO DI EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE DI TIPO AUTOLOGO TRA LA ASL DI PESCARA E LA STRUTTURA PRIVATA AUTORIZZATA, NON ACCREDITATA, DENOMINATA SKIN LASER CLINIC DI PESCARA, GIUSTA DELIBERA ASL PESCARA N. 446 DEL 08/03/2024.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Addendum alla Convenzione per la produzione e per l'utilizzo di Emocomponenti ad Uso Non Trasfusionale di tipo autologo tra la ASL di Pescara e la Struttura Privata autorizzata, non accreditata, denominata Skin Laser Clinic di Pescara, giusta Delibera ASL Pescara n. 446 del 08/03/2024.

Sulla seguente relazione del Direttore UOC Servizio di Immunoematologia Medicina Trasfusionale e Laboratori di Ematologia di seguito integralmente riportata

Premesso che:

Con Delibera di Giunta Regionale Abruzzo n. 42 del 28 gennaio 2020 è stato recepito l'Accordo del 25 maggio 2017, repertorio atti n. 85/CSR, tra Governo, Regioni e Province Autonome concernente "Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale";

Con le Delibere ASL Pescara n. 723 del 16/05/2023 e n. 860 del 30/05/2023 è stato, rispettivamente, approvato lo schema tipo di convenzione per la produzione e l'utilizzo degli emocomponenti di origine autologa per uso non trasfusionale e successivamente modificato ed integrato lo stesso schema sulla scorta delle indicazioni delle società scientifiche nei diversi ambiti di attività clinica, medica e chirurgica;

Con delibera ASL Pescara n. 446 del 08/03/2024 è stata approvazione la convenzione tra la ASL di Pescara e la struttura privata non accreditata "Studio Chirurgico Associato Skin Laser Clinic" per la produzione e l'utilizzo degli emocomponenti di origine autologa per uso non trasfusionale per la durata di anni tre (3 anni) ai sensi della DGR Abruzzo n. 42/2020 del 28/01/2020 ed in accordo con le delibere aziendali summenzionate;

Con delibera ASL Pescara n. 1462 del 30/10/2025 è stato modificato lo Schema Tipo di convenzione di cui alle delibere n. 723 e n.860 del 2023 ampliando la sfera delle patologie convenzionabili come previsto dalle Indicazioni CNS-CNT IIIa edizione, giugno 2024;

Vista la clausola, art 7 della Convenzione madre, delibera n. 446 del 08/03/2024, avente ad oggetto "**Modifiche ed Integrazioni**" che stabilisce "*E' facoltà delle Parti procedere in ogni tempo, di comune accordo, ad integrazioni e modifiche della presente Convenzione che dovessero risultare utili o necessarie alla prosecuzione delle attività di cui all'art. 2.*

Le eventuali modifiche alla presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente, e delle disposizioni regionali in materia, potranno essere concordate tra le parti in forma scritta a mezzo di Addendum alla presente convenzione";

Dato atto che lo "Studio Chirurgico Associato Skin Laser Clinic" in data 02/02/2026 ha fatto formale richiesta di ampliamento delle Patologie trattabili in Convenzione, in considerazione della delibera ASL n. 1462/2025, ampliando anche l'elenco dei professionisti dedicati alla produzione e somministrazione degli EuNT, e che con successiva nota del 02/09/2026, trasmessa per le vie ufficiali, ha modificato la richiesta iniziale circoscrivendo le patologie, cassando i professionisti e confermando il personale precedentemente autorizzato con delibera n. 446/2024;

Considerato che la struttura trasfusionale ha verificato in data 28/01/2026, come da documentazione conservata agli atti della UOC suddetta, che la struttura continua ad operare secondo normative e direttive nazionali e regionali di settore e che pertanto nulla osta all'accoglimento della richiesta;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta di integrazione presentata dalla Struttura Privata autorizzata non accreditata SKIN LASER CLINIC di Pescara mediante la redazione di un **apposito**

Addendum alla Convenzione di cui alla delibera ASL Pescara n. 446 del 08/03/2024.

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della Legge 07 Agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Dirigenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento nonché la registrazione al centro di costo e al conto economico dell'esercizio di competenza:

1. Dirigente proponente nella sua qualità di responsabile della UOC/UOSD/UOS competente;
2. Dirigente della UOC Controllo di Gestione;
3. Dirigente della UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

DELIBERA

Per tutto quanto indicato e che qui si intende integralmente richiamato

- A) DI RECEPIRE ED APPROVARE** le modifiche ed integrazioni di cui all'allegato Addendum alla Convenzione, sottoscritta dalle parti il 13/03/2024, giusta Delibera ASL Pescara n. 446 del 08/03/2024, unitamente alle modifiche ed integrazioni all' Allegato 1 Accordo Tecnico, sottoscritto olograficamente dalle parti;
- B) DI AUTORIZZARE**, per l'effetto, la sottoscrizione dell'Addendum alla Convenzione con la Struttura Privata autorizzata non accreditata SKIN LASER CLINIC di Pescara per la produzione e per l'utilizzo di Emocomponenti ad Uso Non Trasfusionale di tipo autologo, che avrà validità dalla data di ultima sottoscrizione e fino alla scadenza della Convenzione di cui alla lett. A) ovvero fino a tutto il 12/03/2027;
- C) DI CONFERMARE** quale *Referente Aziendale* della Convenzione il Direttore UOC Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale della ASL di Pescara;
- D) DI DEMANDARE** alla U.O.C. Affari Generali e Legali di trasmettere copia del presente provvedimento alla UOC Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Pescara, alla UOC Direzione Amministrativa dei PP.OO. e Territoriali, all'Ufficio Privacy, nonché alla Struttura Privata autorizzata non accreditata SKIN LASER CLINIC di Pescara, per quanto di rispettiva competenza;
- E) DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento deve essere pubblicato nell'albo pretorio online della ASL ai sensi del D.lgs. 33/2013;
- F) DI DARE ATTO CHE**, ai sensi della Legge Regionale n. 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui al D.lgs 69/2009 il presente provvedimento, sarà soggetto a pubblicazione dei soli indici, quali data, oggetto e Unità Operativa Proponente;
- G) DI CONFERIRE** alla presente deliberazione immediata esecutività.

ADDENDUM
alla
CONVENZIONE
PER LA PRODUZIONE E PER L'UTILIZZO DI EMOCOMPONENTI AD
USO NON TRASFUSIONALE DI TIPO AUTOLOGO
(2024-2027)

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, codice fiscale 01397530682, nella persona del Direttore Generale, Dott. VERO MICHITELLI, il quale interviene ed agisce in qualità di rappresentante legale domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ASL in via Renato Paolini n. 45 - 65124 Pescara (PE), di seguito anche brevemente *Azienda*

E

La Struttura Privata autorizzata, non accreditata, denominata SKIN LASER CLINIC, P.IVA 01697850681, con sede legale in Pescara, alla piazza E. Troilo n. 23 - 65127 Pescara (PE), in persona del legale rappresentante, Dott. Domenico D'Angelo domiciliato per la carica presso la sede della Struttura, di seguito *Struttura*,

Premesso che:

Con Delibera di Giunta Regionale Abruzzo n. 42 del 28 gennaio 2020 è stato recepito l'Accordo del 25 maggio 2017, repertorio atti n. 85/CSR, tra Governo, Regioni e Province Autonome concernente "Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale";

Con le Delibere ASL Pescara n. 723 del 16/05/2023 e n. 860 del 30/05/2023 è stato, rispettivamente, approvato lo schema tipo di convenzione per la produzione e l'utilizzo degli emocomponenti di origine autologa per uso non trasfusionale e successivamente modificato ed integrato lo stesso schema sulla scorta delle indicazioni delle società scientifiche nei diversi ambiti di attività clinica, medica e chirurgica;

Con delibera ASL Pescara n. 446 del 08/03/2024 è stata approvata la convenzione tra la ASL di Pescara e la struttura privata non accreditata "Studio Chirurgico Associato Skin Laser Clinic" per la produzione e l'utilizzo degli emocomponenti di origine autologa per uso non trasfusionale per la durata di anni tre (3 anni) ai sensi della DGR Abruzzo n. 42/2020 del 28/01/2020 ed in accordo con le delibere aziendali summenzionate;

Con delibera ASL Pescara n. 1462 del 30/10/2025 è stato modificato lo Schema Tipo di convenzione di cui alle delibere n. 723 e n. 860 del 2023 ampliando la sfera delle patologie convenzionabili come previsto dalle Indicazioni CNS-CNT IIIa edizione, giugno 2024;

Vista la clausola, art 7 della Convenzione madre, delibera n. 446 del 08/03/2024, avente ad oggetto **“Modifiche ed Integrazioni”** che stabilisce *“E’ facoltà delle Parti procedere in ogni tempo, di comune accordo, ad integrazioni e modifiche della presente Convenzione che dovessero risultare utili o necessarie alla prosecuzione delle attività di cui all’art. 2.*

Le eventuali modifiche alla presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente, e delle disposizioni regionali in materia, potranno essere concordate tra le parti in forma scritta a mezzo di Addendum alla presente convenzione”;

Dato atto che lo “Studio Chirurgico Associato Skin Laser Clinic” in data 02/02/2026 ha fatto formale richiesta di ampliamento delle Patologie trattabili in Convenzione, in considerazione della delibera ASL n. 1462/2025, ampliando anche l’elenco dei professionisti dedicati alla produzione e somministrazione degli EuNT e che con successiva nota del 02/09/2026 ha richiesto modifiche circoscrivendo le patologie, cassando i professionisti e confermando il personale precedentemente autorizzato con delibera n. 446/2024;

Considerato che la struttura trasfusionale ha verificato in data 28/01/2026, come da documentazione conservata agli atti della UOC suddetta, che la struttura continua ad operare secondo normative e direttive nazionali e regionali di settore e che pertanto nulla osta all’accoglimento della richiesta;

**LE PREMESSE SONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO.
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

Alla Convenzione sottoscritta in data 13/03/2024, giusta Delibera ASL Pescara n. 446 del 08/03/2024, giusto Rep. Atti n. 435/24 del 14/03/2024, sono applicate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 1

L’Art. 1 Oggetto e campo di applicazione della Convenzione Rep Atti ASL Pescara n. 435/24 del 14/03/2024 si modifica ed integra come segue:

La presente convenzione disciplina la produzione e l’utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale di tipo autologo presso la struttura sanitaria privata autorizzata **SKIN LASER CLINIC** con sede legale in Pescara (PE), priva del servizio trasfusionale.

La predetta struttura sanitaria è autorizzata alla produzione ed utilizzo clinico degli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale, nel rispetto delle *Indicazioni Terapeutiche sull’Utilizzo degli Emocomponenti per Uso Non Trasfusionale, Terza Edizione Giugno 2024* per le seguenti patologie indicate nel succitato documento tecnico del CNS/CNT:

PATOLOGIE	GRADO
ULCERE E FERITE DI DIFFICILE GUARIGIONE (per ciclo di trattamento corrispondente a 12 applicazioni)	1B
ESITI DA USTIONE	1B
ULCERE DEL PIEDE DIABETICO (per ciclo di trattamento corrispondente a 12 applicazioni)	1B
TRATTAMENTO DELL’ALOPECIA ANDROGENETICA IN FASE INIZIALE	2B
TRATTAMENTO DELL’ALOPECIA AREATA IN FASE INIZIALE	2B

TRATTAMENTO DI CICATRICI PATOLOGICHE	2B
TRATTAMENTO DEGLI ESITI DELLE CICATRICI DA ACNE	2B
CHIRURGIA PLASTICA E MEDICINA ESTETICA PER IL TRATTAMENTO E LA PREVENZIONE DI CRONO E PHOTOAGING	2C
TRATTAMENTO DEL LICHEN GENITALE MASCHILE E FEMMINILE	2C

I trattamenti verranno effettuati sotto la diretta responsabilità del Responsabile Medico incaricato della Struttura richiedente il Convenzionamento a seconda dello specifico caso clinico. Il Responsabile della produzione e somministrazione degli EunT e la Struttura Privata rispondono in solido di tutti gli aspetti di natura medico-legale che si dovessero verificare a seguito della produzione e somministrazione degli EunT.

Eventuali ulteriori trattamenti rispetto a quelli sopra indicati dovranno essere oggetto di specifico addendum alla presente convenzione.

In caso, invece, di ulteriori trattamenti non riconducibili all'elenco presente nel documento "Indicazioni Terapeutiche sull'Utilizzo degli Emocomponenti per Uso Non Trasfusionale, Terza Edizione Giugno 2024", la Struttura si impegna a comunicare l'avvio di Protocolli Scientifici specifici condotti in accordo con il Servizio Trasfusionale al Centro Nazionale Sangue per il tramite della Struttura Regionale di Coordinamento.

La produzione e l'utilizzo dove avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Gli emocomponenti prodotti devono derivare da un prelievo di sangue periferico non superiore a 60 ml per singola procedura e direttamente applicati dopo la preparazione, nel rispetto della normativa vigente;
- La produzione deve essere effettuata, sotto la supervisione del Servizio Trasfusionale della ASL di Pescara, secondo gli standard di qualità e sicurezza e le modalità operative definite nel D.M del 2 novembre 2015, così come modificato dal Decreto del Ministro della Salute del 1 agosto 2019, con particolare riferimento alle misure stabilite all'allegato X, punto E;
- La produzione e l'utilizzo clinico degli emocomponenti ad uso non trasfusionale devono fare esclusivamente riferimento alle *Indicazioni Terapeutiche sull'Utilizzo degli Emocomponenti per Uso Non Trasfusionale, vigenti tempo per tempo*, definite ed aggiornate periodicamente dal Centro Nazionale del Sangue, così come previsto all'articolo 20, comma 2, del decreto del 2 novembre 2015, così come modificato dal decreto del Ministro della Salute del 1 agosto 2019 e pubblicato sul sito del Centro Nazionale del Sangue;
- L'attività di preparazione e applicazione degli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale sia sottoposta a controlli periodici da parte della UOC Servizio di Immunoematologia - Medicina Trasfusionale.

Al fine di garantire che le attività di produzione e l'utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale di tipo autologo vengano svolte secondo e condizioni suddette, nella presente convenzione vengono definiti gli obblighi della Struttura Privata autorizzata in merito a:

- 1) Identificazione degli operatori responsabili della preparazione e dell'applicazione terapeutica;
- 2) Procedure adottate per la preparazione e l'applicazione terapeutica;
- 3) Registrazione dei prodotti e dei pazienti per i quali vengono impiegati;
- 4) Notifica degli eventi e delle reazioni avverse;
- 5) Addestramento e formazione del referente responsabile dei sanitari coinvolti;
- 6) Svolgimento di periodiche attività di verifica.

Art. 2

L'Art. 2 Obblighi della Struttura Sanitaria Convenzionata della Convenzione Rep Atti ASL Pescara n. 435/24 del 14/03/2024 si modifica ed integra come segue:

La struttura convenzionata indica il seguente personale quale responsabile della produzione e del trattamento terapeutico:

- Dott. Domenico D'Angelo;

- Dott. Fabio Marini;

Non è previsto l'impiego di altro personale.

La struttura garantisce un'adeguata formazione del Referente Medico Responsabile e del restante personale medico coinvolto nella preparazione ed utilizzo dell'emocomponente restando a disposizione della UOC Servizio di Immunoematologia-Medicina Trasfusionale per un eventuale ulteriore addestramento e formazione del personale coinvolto.

Il numero pazienti/anno che si prevede di sottoporre a trattamento è pari a circa 50

Il regime di trattamento sarà ambulatoriale: la procedura sarà eseguita in un'unica seduta suddivisa in prelievo, produzione ed applicazione, senza conservazione del prodotto.

Il luogo in cui avverrà la produzione e l'applicazione viene indicato in un locale specifico per i trattamenti dell'emocomponente ad uso non trasfusionale come meglio identificato nella planimetria allegata.

La metodica utilizzata prevede l'utilizzo del Dispositivo Medico Classe IIa destinato alla preparazione degli emocomponenti autologhi ad uso non trasfusionale secondo il decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997 (classe II a o superiore):

Plasma-X 30 ml, kit assemblato registrato con BD/RDM 127447;

e

Plasma-X 60 ml, kit assemblato registrato con BD/RDM 130297.

I dispositivi utilizzati rispondono al DM n. 46 del 24 febbraio 1997 e successivi aggiornamenti come da scheda tecnica allegata.

I professionisti indicati hanno effettuato un corso di formazione all'uso dei dispositivi utilizzati e si rendono disponibili per eventuali eventi formativi con la UOC Servizio Immunoematologia Medicina Trasfusionale

Il referente clinico che s'interfacerà con la UOC Servizio Immunoematologia Medicina Trasfusionale sarà il Dott. *Dott. Domenico D'Angelo*.

Il Referente Clinico assume la responsabilità:

- 1) garantire che la produzione verrà effettuata, sotto la supervisione del servizio trasfusionale della Asl di Pescara, secondo le procedure e gli standard di qualità e sicurezza e le modalità operative definite all'art. 20 e all'Allegato X, punto E, del DM del 2 novembre 2015, così come modificato dal decreto del Ministro della Salute del 1 agosto 2019;
- 2) garantire che venga effettuata la qualificazione dei dispositivi e la convalida dei processi di produzione, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa nazionale;
- 3) provvedere ad effettuare sugli emocomponenti ad uso non trasfusionale di tipo autologo prodotti tutti i necessari controlli di qualità, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa nazionale;
- 4) compilare per ciascun paziente trattato una scheda di avvenuta prestazione riportante gli elementi necessari a confermare il rispetto dei contenuti della presente convenzione.

La struttura assume le seguenti responsabilità:

- 1) conservare le schede di avvenuta prestazione, che saranno verificate in occasione delle visite ispettive. In caso di cessata attività, la struttura dovrà trasferire la documentazione al Servizio Trasfusionale della Asl di Pescara
- 2) comunicare tempestivamente per iscritto al Servizio Trasfusionale della Asl di Pescara eventuali avventi avversi insorti nel paziente in concomitanza o conseguenza all'applicazione degli emocomponenti prodotti ed attivare le procedure previste in dalla vigente normativa in materia di attività trasfusionale e di emovigilanza, ivi comprese le segnalazioni di eventuali problemi tecnici o malfunzionamenti delle apparecchiature utilizzate nella preparazione.

Art.3

L'Art. 3 Attività di Controllo e Vigilanza della Convenzione Rep Atti ASL Pescara n. 435/24 del 14/03/2024 si modifica ed integra come segue:

La UOC Servizio di Immunoematologia-Medicina Trasfusionale dell'Azienda verificherà che il referente medico responsabile e gli altri operatori sanitari coinvolti nella preparazione ed utilizzo dell'emocomponente siano adeguatamente formati.

Il Servizio si rende disponibile ad attività formativa sia in presenza che in modalità a distanza per i cui costi si rinvia all'art. 5 della presente convenzione.

Il Servizio Trasfusionale effettuerà periodicamente, almeno una volta all'anno, le visite ispettive presso la Struttura convenzionata per verificare il rispetto di quanto concordato, incluse le indicazioni cliniche esclusive per l'attività in parola, la tracciabilità delle prestazioni effettuate, nonché la corretta applicazione delle normative vigenti in materia di attività trasfusionale.

L'esito di ogni visita verrà verbalizzato ed eventuali azioni preventive/correttive richieste alla struttura convenzionata saranno oggetto di ulteriore verifica prima della successiva visita ispettiva.

Art. 4

Ad eccezione degli art. 1, 2 e 3 e dell'Allegato 1 Accordo Tecnico della Convenzione, giusto Rep. Atti ASL Pescara n. 435/24 del 14/03/2024 - delibera ASL Pescara 446 del 08/03/2024, che subiscono modifiche ed integrazioni, le restanti clausole e condizioni dell'accordo restano invariate.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Rappresentante Legale
Struttura Privata

Dott. Domenico D'Angelo

Per l'ASL di Pescara
Il Direttore Generale

Dott. Vero Michitelli

Il presente Addendum è conforme allo schema approvato con delibera del DG n. 1462 del 30/10/2025

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Federico De Nicola
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno 2026 2027

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente

Deliberazione n. 1583 del 06/10/2026 ad oggetto:

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E PER L'UTILIZZO DI EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE DI TIPO AUTOLOGO TRA LA ASL DI PESCARA E LA STRUTTURA PRIVATA AUTORIZZATA, NON ACCREDITATA, DENOMINATA SKIN LASER CLINIC DI PESCARA, GIUSTA DELIBERA ASL PESCARA N. 446 DEL 08/03/2024.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 6/10/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato